

Comune di SANGUINETTO (VR)



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO SALDO 2014

Visto l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

deve essere effettuato il versamento del **SALDO** dell'imposta unica comunale (IUC) – **componente IMU** – dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Sono **soggetti passivi IMU** il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **l'IMU dal 2014 non si applica al possesso dei seguenti immobili:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO/CONGUAGLIO TOTALE ANNUO SU ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze non esonerate (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 28/04/2014 nella misura del: 4,0 per mille.

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 **per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria**.

I terreni agricoli sono soggetti al tributo con le modalità stabilite dall'art. 13, commi 5 e 8-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, e successive modificazioni.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "IMU" deve essere effettuato in **2 rate (prima rata, pari al 50%, entro il 16 Giugno 2014 e seconda rata, a conguaglio, entro il 16 Dicembre 2014)**.

Il calcolo dell'imposta "IMU" per L'INTERO ANNO 2014 deve essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 28/04/2014:

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo categorie A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge) e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale.	4,0 ‰
2	Immobili di categoria catastale A/9-D/5-D/2.	10,6 ‰
3	Altre abitazioni (qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di cat. A/9-A/10).	8,9 ‰
4	Aree fabbricabili.	9,8 ‰
5	Terreni agricoli.	7,8 ‰
6	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni.	7,8 ‰

Entro il 16 Dicembre 2014 deve essere effettuato il conguaglio sulla base delle suddette aliquote definitivamente stabilite dal Comune, per gli importi dovuti per l'intero anno, al netto degli acconti versati. Il versamento annuo IMU (acconto + saldo) può non essere effettuato se inferiore ad €. 12,00.

CALCOLO

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,00 € 454,00 x 1,05 = 476,70 € rendita rivalutata 476,70 € x 160 = 76.272,00 € Imponibile IMU 76.272,00 € x 8,9‰ (o altra aliquota) = 678,82 € IMU ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGUINETTO: **H944**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE e QUOTA STATO	3930	3925
IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli	3914	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo **www.comune.sanguinetto.vr.it**) il **Regolamento comunale IUC (e relative componenti IMU-TASI-TARI)**, nonché un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2014 (nonché del ravvedimento operoso per regolarizzare omessi o parziali versamenti del tributo IMU dovuto per l'anno 2013 o per l'acconto 2014). Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line, e la possibilità di compilare e stampare anche la **dichiarazione IMU 2013** (avente scadenza ordinaria 30/6/2014).

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: LUN-MER-VEN dalle 10,00 alle 12,30 e MER dalle 15,30 alle 17,30